



DA IMD A IDD2 – COSA CAMBIA PER LE IMPRESE E GLI INTERMEDIARI

AVV. CHIARA CIMARELLI
LEGAL DIRECTOR

MILANO, 5 OTTOBRE 2016

FOCUS SU DIRETTIVA UE N. 2016/97 ("IDD2"):

■ OBIETTIVI (DICHIARATI E NON) DI IDD2:

ARMONIZZAZIONE

minima delle norme nazionali
in materia di "distribuzione"
assicurativa

del livello di tutela offerto ai
consumatori,
indipendentemente dai canali di
distribuzione

del *level playing field*, quando a
essere distribuiti sono "prodotti
assicurativi", i.e. contratti di
assicurazione e/o componenti
assicurative accessorie a prodotti
o servizi di altra natura (cc.dd.
"vendite abbinate", art. 24 IDD2)

SEGUE – IDD2: AMBITO DI APPLICAZIONE

■ I SOGGETTI INCLUSI:

"Distributori" (i.e. imprese di assicurazione, intermediari e intermediari a titolo accessorio, cioè coloro che, svolgendo un'attività diversa da quella assicurativa, offrono coperture complementari per deterioramento, perdita, danneggiamento per premi annui inferiori a Euro 600 e/o 200): anche autonoleggio, agenzie viaggio e siti comparatori?

■ I SOGGETTI ESCLUSI:

- (i) gestori, liquidatori e consulenti professionali in materia di sinistri;
- (ii) chi fornisce informazioni a clienti a titolo accessorio;
- (iii) chi fornisce dati e informazioni su potenziali assicurati e su prodotti

a condizione per (ii) e (iii) che non ci sia assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione

■ I "PRODOTTI"

unica definizione: prodotti d'investimento assicurativi

SEGUE – IDD2: COSA CAMBIA PER I "DISTRIBUTORI"

- REGISTRAZIONE
EIOPA COSTITUIRÀ UN DATA BASE ELETTRONICO DI RACCORDO DEI REGISTRI NAZIONALI ON LINE

- REQUISITI PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVI
 - (I) FORMAZIONE E/O SVILUPPO (15 ORE ANNUE)
 - (II) ONORABILITÀ
 - (III) ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
 - (IV) TRASFERIMENTO PREMI
 - (V) NORME DI INTERESSE GENERALE

[(ii), (iii) e (iv) validi anche per gli intermediari a titolo accessorio]

OBBLIGHI INFORMATIVI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

- SULL'INTERMEDIARIO:
 - STATUS*
 - CONSULENZA: SI/NO?*
 - PROCEDURE DI RICORSO*
 - REGISTRO*
 - CONFLITTI D'INTERESSE
 - NATURA DEL COMPENSO RICEVUTO*
 - (*VALE ANCHE PER GLI INTERMEDIARI A TITOLO ACCESSORIO)*
- SUL PRODOTTO:
 - "DOCUMENTO INFORMATIVO" PER I PRODOTTI DANNI, ESCLUSI I GRANDI RISCHI E I CLIENTI PROFESSIONALI (EIOPA PRESENTERÀ NORME TECNICHE SUL DOCUMENTO INFORMATIVO ENTRO FEBBRAIO 2017)

POTERI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

- ART. 7: Ripartizione di competenze tra Stato Membro Ospitante e quello di Origine: quando la sede principale di un intermediario assicurativo (incluso a titolo accessorio) è in uno Stato Membro diverso da quello d'Origine, l'autorità dello Stato Ospitante può concordare con quella dello Stato d'Origine di agire come se fosse quest'ultima;
- ART. 9, COMMA 2: Potere dello Stato Membro Ospitante di impedire che il distributore operi nel proprio Stato in regime di LPS/ROE al solo scopo di eludere le norme dello Stato Membro d'Origine.

VENDITE ABBINATE E GOVERNO DI PRODOTTO

- ART. 24: POSSIBILITÀ PER IL CLIENTE DI ACQUISTARE LE DIVERSE COMPONENTI DEL PRODOTTO SEPARATAMENTE

- ART. 25: IL PRODOTTO È SOGGETTO A UN PROCESSO DI APPROVAZIONE CHE PRECISA:
 - (i) IL MERCATO DI RIFERIMENTO DEL PRODOTTO;
 - (ii) I RISCHI DI TALE MERCATO;
 - (iii) LA DISTRIBUZIONE CHE AVVERRÀ SU TALE MERCATO

IL PROCESSO È EFFETTUATO DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DAGLI INTERMEDIARI CHE REALIZZANO PRODOTTI DA DISTRIBUIRE. NON SI APPLICA AI GRANDI RISCHI.

PRODOTTI ASSICURATIVI D'INVESTIMENTO

- ARTT. 26 – 30:

(I) CONFLITTI D'INTERESSE

(II) INFORMATIVA AL CLIENTE

(A) *CONSULENZA*

VS

(B) *NON CONSULENZA*

(C) *COSTI (INCLUSI QUELLI DI
CONSULENZA)*

ENTRATA IN VIGORE E POTERI DELEGATI

- 23 FEBBRAIO 2018: TUTTAVIA ENTRO IL 23 FEBBRAIO 2021, IDD2 È RIESAMINATA

- LA COMMISSIONE HA IL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI IN:
 - (I) REQUISITI IN MATERIA DI GOVERNO DI PRODOTTO;
 - (II) CONFLITTI DI INTERESSE;
 - (III) INFORMAZIONI AL CLIENTE

(a partire dal 22 febbraio 2016 per un periodo di tempo indeterminato)

...To be continued?



AVV. CHIARA CIMARELLI
LEGAL DIRECTOR
CHIARA.CIMARELLI@DLAPIPER.COM